

Codice A11090

D.D. 13 gennaio 2015, n. 6

Lavori relativi al restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana della Reggia di Venaria Reale (TO).C. CUP J32I9700000001. Determinazioni in ordine al Certificato di Collaudo.

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 1207 del 25.11.2002, in forza di accordo di programma a suo tempo siglato tra il Ministero dei Beni Culturali e la Regione Piemonte, per la realizzazione del Progetto "La Venaria Reale" al fine di procedere al recupero, alla ridestinazione d'uso ed alla valorizzazione del complesso della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria (TO), è stata indetta gara a procedura aperta per i lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria (TO);

- con Determinazione dirigenziale n. 1009 del 29.10.2003 i predetti lavori di restauro sono stati aggiudicati all'A.T.I. GUERRINI S.p.A. (Capogruppo mandataria) – ARCAS S.p.A. – M.I.T. DI ULIVI & ZEME S.r.l. - corrente in Torino, Via Medail n. 36 - per l'importo di € 11.964.005,43, di cui € 82.191,75 oneri per la sicurezza non soggetta ribasso inclusi, oltre IVA;

- è stato stipulato con la suddetta A.T.I. contratto rep. n. 8645 del 20.11.2003, registrato al 2° Ufficio delle Entrate di Torino in data 26.11.2003 al n. 9724 Serie 3;

- con Determinazioni dirigenziali nn. 51 del 25.01.2006, 800 dell'01.08.2007, 1342 del 19.11.2008 e 1494 del 30.12.2009 e i relativi atti di sottomissione repp. nn. 11003 del 24.02.2006, 12696 del 3.09.2007, 14069 del 12.12.2008 e 15097 del 5.02.2010, sono state approvate apposite perizie di variante;

- con Determinazioni dirigenziali nn. 895 del 10.09.2007, 1133 del 19.10.2009 e 511 del 17.06.2010 sono stati approvati i Verbali Concordamento Nuovi Prezzi nonché la documentazione correlata;

- per effetto degli atti aggiuntivi sopra indicati l'importo contrattuale è stato aumentato e rideterminato in € 19.503.222,18, oltre IVA;

- con Determinazione dirigenziale n. 21 dell'11.10.2007 la Stazione Appaltante, nel prendere atto della cessione ex art. 117 del D.lgs n. 163/2006 intervenuta con atto rogito Notaio Dott. Giulio Biino in Torino – rep. n. 21208/Fascic. N. 10720 del 26.9.2007 registrato il 5.10.2007 a Torino, 2° Ufficio delle Entrate al n. 17147- Serie 1T avente ad oggetto la cessione dei crediti maturati e maturandi di spettanza delle Imprese Guerrini S.p.A. e Arcas S.p.a. nonché di ogni altro futuro credito nascente dal contratto sopra citato in favore di Intesa Mediofactoring S.p.A., ha disposto l'emissione dei mandati di pagamento in favore dell'Impresa cessionaria Intesa Mediofactoring S.p.A. corrente in Milano;

- con Certificato di Ultimazione lavori del 26.04.2011 veniva assegnato un termine 45 giorni, ai sensi dell'art. 172 comma 2 del D.P.R. n. 554/99, per il completamento di talune lavorazioni elencate nel certificato stesso;

- con il Certificato di effettiva ultimazione dei lavori del 14.06.2011 la Direzione Lavori ha constatato in cantiere l'adempimento impartito ed ha verificato la sostanziale ultimazione dei lavori;
- in sede di sottoscrizione dello Stato Finale l'A.T.I. Appaltatrice, in data 30.09.2011, ha richiamato e confermato n. 6 riserve già iscritte sugli atti contabili per un importo complessivo di € 3.142.256,69;
- tutte le riserve confermate ed iscritte sulla contabilità finale sono state puntualmente controdedotte dalla direzione lavori e dalla commissione di collaudo nelle rispettive relazioni riservate agli atti dell'amministrazione;
- in data 1.03.2012 è stato emesso, a cura dell'Ing. Tommaso Turinetti Dirigente regionale, il Certificato di Collaudo statico e trasmesso all'Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Venaria prot. n. 9564 del 29.3.2012;
- con nota prot. n. 4533/DB0700 del 2.02.2012 il Responsabile del Procedimento ha invitato ex art. 189 del D.P.R. n. 554/99 (ora art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) coloro i quali fossero ancora creditori verso l' A.T.I. Appaltatrice citata per indebite occupazioni permanenti o temporanee di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare alla Regione Piemonte, Via Viotti 8, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso;
- con nota prot. n. 3468 del 13.03.2012 il Comune di Venaria Reale (TO) ha trasmesso il referto attestante l'avvenuta pubblicazione on line del predetto avviso all'Albo Pretorio dal 9.02.2012 al 29.02.2012 - reg. 255/2012 nonché la certificazione del 12.03.2012 con la quale il Comune di Venaria Reale (TO) attesta che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni di sorta nei confronti dell'A.T.I. GUERRINI S.p.A. (Capogruppo mandataria) – ARCAS S.p.A. – M.I.T. DI ULIVI & ZEME S.r.l.;
- in data 11.11.2012 è stato emesso il Certificato di Collaudo provvisorio delle opere redatto a cura della Commissione di Collaudo Arch. Franco Ferrero, Ing. Tommaso Turinetti e Arch. Claudio Tomasini, dirigenti regionali incaricati in virtù di Determinazione Dirigenziale n. 369 del 30.03.2004 e relativo contratto rep n. 9152 dell'11.5.2004 ;
- il sopra citato Certificato è pervenuto in data 10.1.2013 all'Amministrazione appaltante sottoscritto dall'A.T.I. Appaltatrice con apposizione di n. 6 domande, relative alle operazioni di collaudo, per un importo complessivo di € 115.898,85;
- le suddette richieste sono state controdedotte ex art. 203 comma 3 del DPR. n. 554/99 e sm.i. dalla Commissione di Collaudo nella relativa Relazione riservata del 20.2.2013 e successiva integrazione del 4.7.2014, tutte agli atti dell'Amministrazione;
- con nota prot. n. 38598/DB0700 del 15.11.2013 è stato incaricato l'Ing. Giovanni Arcuri, Dirigente del Settore tecnico regionale, in qualità di Responsabile del Procedimento in sostituzione della Dott.ssa Maria Grazia Ferreri;

In ordine alle vicende dell'A.T.I. Appaltatrice dei lavori, alla cessione del credito ed alle polizze di responsabilità civile verso terzi e indennitaria decennale postuma

vista la nota dell'8.1.2013 con la quale l'impresa Guerrini S.p.a. ha richiesto il pagamento delle spettanze finali d'appalto in suo favore trasmettendo i dati dei flussi finanziari adducendo l'intervenuto recesso dalla cessione dei crediti a suo tempo pattuita con Intesa Mediofactoring s.p.a.;

vista la nota prot. n. 1613/DB0707 del 15.1.2013 con la quale la Stazione Appaltante ha confermato all'A.T.I. Appaltatrice, e per conoscenza al cessionario, l'avvenuta corresponsione dei mandati di pagamento relativi ai crediti d'appalto conformemente alle modalità indicate nell'atto di cessione dei crediti a suo tempo approvato con Determinazione dirigenziale n. 21 dell'11.10.2007 e pertanto in favore del medesimo cessionario;

atteso che la Stazione Appaltante ha constatato da visura camerale del 31.1.2013 estratta dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino, lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria a far data 11.1.2013 dell'Impresa Guerrini S.p.A., capogruppo mandataria dell'A.T.I. Appaltatrice dei lavori, nonché la nomina del liquidatore nella persona del Dott. Urbani Gianfranco, residente in Torino, Via Sondrio 13/G ;

viste le note prott. nn. 8072/DB0707 del 28.2.2013 e 1737/DB0707 del 16.5.2013 con le quali l'Amministrazione ha invitato l'impresa Guerrini S.p.a. a far pervenire la documentazione idonea nonché ogni altro elemento utile a rappresentare la situazione aziendale senza ottenere alcun riscontro;

dato atto che, nelle more dell'approvazione del collaudo, con le suddette note la Stazione appaltante ha altresì richiesto, in virtù dell'art. 16 comma 3 del contratto rep. n. 8645 del 20.11.2003, all'A.T.I. Appaltatrice di stipulare polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi ex art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 della medesima durata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

viste le note pervenute in data 9.5.2013 dalle imprese mandanti Arcas S.p.A. e M.I.T. S.r.l., entrambe indirizzate all'impresa mandataria Guerrini S.p.A. e per conoscenza alla Stazione Appaltante con le quali, nel segnalare l'inerzia della mandataria, hanno sollecitato la medesima al rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra;

vista la nota del 29.05.2013, pervenuta in data 6.06.2013 con la quale le imprese mandanti ARCAS s.p.a e MIT s.r.l., in ragione della *“cessazione delle attività aziendali derivanti dallo stato di crisi dell'impresa”* mandataria Guerrini S.p.A, hanno presentato congiuntamente alla Stazione appaltante *“istanza di modificazione della composizione dell'A.T.I. e contestuale richiesta dell'impresa mandataria”*;

vista la nota prot. n. 20525/DB0707 del 17.6.2013 con la quale la Stazione Appaltante ha comunicato di non poter assumere provvedimenti formali tesi alla definizione dei rapporti in seno all'associazione temporanea affidataria dei lavori trattandosi di vicende derivanti dal rapporto instaurato tra le associate e pertanto all'organizzazione propria dell'A.T.I.;

atteso che con note del 10.06.2013, del 21.6.2013 e del 28.06.2013, pervenute rispettivamente in data 11.06.2013, 26.6.2013 e 1.07.2013, la società mandante Arcas S.p.a. e la società consortile Reggia di Venaria S.c.a.r.l. ora in liquidazione (a suo tempo costituita ex art. 96 del D.P.R. n. 554/99 tra la capogruppo GUERRINI e la mandante ARCAS per l'esecuzione dei lavori di che

trattasi), hanno segnalato alla Stazione Appaltante la pendenza di istanza di fallimento promossa dalla medesima Reggia di Venaria S.c.a.r.l. in liquidazione nei confronti di Guerrini S.p.A.;

visto l'atto di pignoramento, pervenuto con nota prot. n. 7433/DB0505 del 13.06.2013 dalla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura - Settore Avvocatura, promosso dalla società mandante Arcas S.p.A., notificato alla Regione Piemonte in data 11.06.2013, con il quale sono stati sottoposti a pignoramento beni mobili, titoli, depositi, crediti di qualunque natura, somme di denaro e quant'altro di proprietà o comunque nella disponibilità all'Impresa Guerrini S.p.a. in liquidazione sino alla concorrenza del proprio credito quantificato in € 196.060,75 aumentato della metà ex art. 546 c.p.c. oltre agli interessi sino al saldo, alle spese, nonché le competenze ed onorari per la procedura esecutiva e di ogni altra successiva occorrenda;

vista la nota del 2.07.2013, pervenuta in data 8.07.2013, con la quale l'Impresa Guerrini S.p.a. in liquidazione ha comunicato di aver presentato al Tribunale di Torino in data 26.6.2013 domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e ss. del r.d. n. 267/1942 e s.m.i. ;

vista la nota prot. n. 37016/DB0707 del 5.11.2013 con la quale la Stazione appaltante ha sollecitato nuovamente l'adempimento da parte dell'A.T.I. Appaltatrice degli obblighi in tema di costituzione della polizza per responsabilità civile verso terzi e indennitaria decennale postuma;

vista la nota del 27.11.2013 con la quale l'Impresa Guerrini S.p.a. in liquidazione ha comunicato di essere stata ammessa alla suddetta procedura con provvedimento del 5.11.2013 (concordato n. 57/2013; Giudice delegato Dott. Enrico Astuti- Commissario giudiziale Dott. Valter Bullio);

vista la nota dell'Avvocatura del 7.11.2013 con la quale ha comunicato di non procedere a formalizzare la dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. relativamente al pignoramento presso terzi promosso dall'impresa mandante Arcas S.p.a. nei confronti del mandatario Guerrini S.p.a. in liquidazione in quanto la predetta azione esecutiva è improseguibile ex art. 168 L. fallimentare;

atteso che con la suddetta nota del 27.11.2013 il suddetto Commissario giudiziale Dott. Valter Bullio, al fine del deposito della polizza indennitaria decennale nonché della polizza per responsabilità civile verso terzi, ha comunicato che le stesse devono essere previamente autorizzate dal Giudice delegato conformemente alla normativa vigente in materia;

atteso altresì che con la medesima nota il medesimo Commissario giudiziale informava la Stazione appaltante che l'autorizzazione del Giudice era subordinata alla certezza di pagamento della rata di saldo in favore di Guerrini S.p.a.;

vista la nota del 16.1.2014 con la quale l'impresa Guerrini S.p.a. in liquidazione, a mezzo legale, ha conseguentemente rinnovato la richiesta di pagamento delle spettanze finali d'appalto in suo favore;

vista la nota prot. n. 1858/DB0707 del 17.1.2014 con la quale la Stazione appaltante, pur ribadendo l'intervenuta cessione dei crediti dell'impresa Guerrini S.p.A. con Determinazione dirigenziale n. 21 dell'11.10.2007, ha richiesto al cessionario Intesa Mediofactoring S.p.A. di esprimersi formalmente con riferimento alla cessione dei crediti ed ha rammentato al Commissario giudiziale che la costituzione delle polizze indennitarie decennali costituiscono un adempimento contrattuale la cui inosservanza comporta le conseguenze ex lege previste in tema di inadempimento dei contratti;

vista la nota del 3.2.2014, pervenuta in data 13.2.2014, con la quale il cessionario ha confermato il permanere degli effetti della cessione a suo tempo intervenuta con riferimento ai crediti del contratto d'appalto in esame ceduti dalla società Guerrini S.p.a. in suo favore in virtù della cessione a suo tempo notificata;

viste le comunicazioni via mail del 21.1.2014 e 17.2.2014 con le quali sono state sottoposte all'Avvocatura regionale alcune considerazioni in ordine alla corresponsione della rata di saldo;

dato atto che con nota prot. n. 11710/DB0707 del 10.4.2014 la Stazione appaltante, tenuto conto di quanto comunicato dal cessionario, ha comunicato al Commissario giudiziario dell'impresa Guerrini S.p.a. in liquidazione di non poter assumere provvedimenti difformi a quanto recepito con Determinazione dirigenziale n. 21 dell'11.10.2007;

visto l'atto di pignoramento presso terzi (notificato alla Regione Piemonte in data 14.02.2014) trasmesso con nota prot. n. 1855/DB0505 del 19.2.2014 dalla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura - Settore Avvocatura promosso dalla società Caolo S.r.l., con il quale sono stati sottoposti a pignoramento beni mobili, titoli, depositi, crediti di qualunque natura, somme di denaro e quant'altro di proprietà o comunque nella disponibilità all'Impresa mandante Arcas S.p.a. sino alla concorrenza del proprio credito quantificato in € 186.277,01 aumentato della metà ex art. 546 c.p.c. oltre agli interessi sino al saldo, alle spese, nonché le competenze ed onorari per la procedura esecutiva e di ogni altra successiva occorrenda

atteso che con successive note prot. n. 7364/DB0707 del 5.3.2014 e n. 24651/DB0707 dell'11.8.2014 la Stazione appaltante ha comunicato all'Avvocatura regionale l'intervenuta cessione dei crediti da parte dell'impresa cedente Arcas s.p.a. derivanti dal contratto d'appalto rep. n. 8645 del 20.11.2003 per la quota di sua spettanza ed altresì ogni futuro credito nascente dal contratto d'appalto citato in favore del cessionario Intesa Mediofactoring S.p.a. come recepito con la sopra citata Determinazione dirigenziale n. 21 dell'11.10.2007;

vista la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. redatta dall'Avvocatura regionale in data 17.9.2014 evidenziante l'assenza di debiti certi ed esigibili verso la società Arcas S.p.a. in ragione della sopra richiamata cessione dei crediti a suo tempo intervenuta con Intesa Mediofactoring S.p.a.;

ritenuto pertanto, con riferimento alle spettanze d'appalto, di tener conto per le imprese cedenti Guerrini S.p.a. e Arcas S.p.a. di quanto recepito con Determinazione dirigenziale n. 21 dell'11.10.2007 in tema di cessione dei crediti;

vista la nota del 14.7.2014, pervenuta in data 16.7.2014, con la quale le imprese mandanti Arcas S.p.A. e M.I.T. S.r.l. hanno comunicato di voler provvedere direttamente a stipulare le polizze decennali stante l'inerzia dell'impresa mandataria Guerrini S.p.A. in liquidazione;

vista la nota prot. n. 22797/DB0707 del 21.7.2014 con la quale la Stazione appaltante ha comunicato all'A.T.I. Appaltatrice di non poter accogliere la richiesta delle imprese mandanti, in quanto le polizze stipulate dalle sole mandanti non sarebbero idonee a garantire l'Amministrazione committente da eventuali inadempimenti ascrivibili all'ATI nel suo complesso nonché da eventuali ulteriori e distinti danni che la stessa dovesse subire direttamente o indirettamente a causa dell'esecuzione del contratto, rinviando nei confronti dell'A.T.I. Appaltatrice la richiesta di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, senza ottenere riscontro a riguardo;

visto l'art. 104 comma 4 del DPR n. 554/99 ai sensi del quale la liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze decennali in esame;

vista la nota del 15.12.2014 con la quale le imprese mandanti ARCAS s.p.a e MIT s.r.l., a mezzo legale, hanno comunicato alla Stazione appaltante il fallimento (n. 530/2014) dell'impresa mandataria Guerrini s.p.a., già in liquidazione, dichiarato con Sentenza del Tribunale di Torino del 1.12.2014;

ritenuto pertanto di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la definizione dei rapporti con l'A.T.I. Appaltatrice dei lavori in esame, in dipendenza del fallimento della capogruppo mandataria sopra citato;

In ordine al Certificato di collaudo dei lavori ed alle domande dell'A.T.I. Appaltatrice sullo Stato Finale sul Certificato di Collaudo

atteso che la Stazione Appaltante ha riscontrato l'assenza di marche da bollo sul Certificato di collaudo trattandosi di atto soggetto ad imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. (Disciplina dell'imposta di bollo) fin dall'origine (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27.3.2002);

visto l'art. 31 del decreto medesimo in virtù del quale gli atti e i documenti soggetti a bollo per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione;

vista la nota prot. n. 17037/DB0707 del 16.05.2013 con la quale l'Amministrazione appaltante ha invitato l'A.T.I. Appaltatrice all'assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'art. 30 (Spese contrattuali) del contratto d'appalto sopra menzionato, già segnalato più volte per le vie brevi;

vista altresì la nota prot. n. 19536/DB0707 del 6.06.2013 con la quale è stato segnalato all'Appaltatrice che in caso di persistenza dell'inadempimento al predetto pagamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n. 642/1972 sopra citato, la Stazione Appaltante avrebbe proceduto a trasmettere il Certificato non in regola con la disciplina dell'imposta di bollo al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione;

dato atto che in data 14.06.2013 l'A.T.I. Appaltatrice ha proceduto all'assolvimento degli oneri relativi all'imposta di bollo pertanto regolarizzando il suddetto Certificato di collaudo;

visto il contenuto del Certificato di Collaudo provvisorio attestante che i lavori consistenti nel restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana eseguiti dall'A.T.I. affidataria delle predette opere sono collaudabili;

dato atto che col suddetto atto si attesta che i lavori sono stati ultimati entro il termine prescritto come debitamente differito;

dato atto che con il Certificato medesimo sono altresì attestate opere regolarmente eseguite e contabilizzate per l'importo complessivo di € 19.508.222,34 o.f.e. nonché un credito a favore dell'A.T.I. Appaltatrice, dedotti gli acconti percepiti per € 18.878.445,96, ammontante a complessivi € 624.776,38 o.f.e.;

tenuto conto che l'importo contrattuale autorizzato è pari ad € 19.503.222,18 o.f.e. e che, dedotti gli acconti corrisposti per complessivi € 18.878.445,96 o.f.e., l'importo a saldo dell'Appaltatore risulta pertanto quantificato dalla Stazione Appaltante in € 624.776,22 o.f.e. e così per complessivi € 687.253,84 o.f.c. cui si farà fronte per € 189.352,81 con i fondi di cui al capitolo 204704 - impegno delegato n. 3542/2010 assunto con Determinazione n. 1272 del 30.11.2010 - e per € 497.901,04 con i fondi di cui al capitolo 257003 - impegno delegato n. 3688/2012 assunto con Determinazione n. 1106 del 28.12.2012;

atteso che Commissione di Collaudo ha, tra le altre cose, disposto che la predetta somma potrà essere liquidata a saldo dei lavori eseguiti *“salvo che prima del pagamento vengano prodotte le garanzie previste dal comma 9 dell'art. 141 del D.lgs. n. 163/2006, venga effettuata la verifica della regolarità contributiva, dell'effettuazione dei pagamenti nei confronti dei subappaltatori e delle maestranze per quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti anche in materia di responsabilità solidale;*

preso atto che la stazione appaltante ha a suo tempo avviato e concluso positivamente in capo all'A.T.I. Appaltatrice le verifiche di regolarità contributiva ed assistenziale presso gli Enti competenti previste per il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. e) del D.P.R. n. 207/2010;

dato atto altresì che la Commissione di Collaudo nell'ultimo capoverso del Certificato ha ritenuto che *“è fatto comunque salvo ed in pregiudizio della risoluzione delle riserve iscritte sui documenti contabili e ogni diritto dell'impresa al ristoro di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ordine alle rivalutazioni dei costi de materiali”* ;

viste le valutazioni espresse nelle relazioni riservate della Direzione Lavori e della Commissione di collaudo secondo le quali tutte le n. 6 riserve iscritte e confermate nello Stato finale devono essere respinte per le ragioni tecniche e di diritto nel dettaglio relazionate;

visto il contenuto della relazione, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Responsabile del Procedimento, nel confermare gli esiti delle sopra riportate valutazioni espresse nelle relazioni riservate sopra richiamate, ha ritenuto tutte le riserve complessivamente avanzate dall'A.T.I. Appaltatrice inaccoglibili;

rilevato altresì che le suddette riserve non sono state richiamate e confermate dall'A.T.I. Appaltatrice in occasione della sottoscrizione del Certificato di collaudo;

ritenuto pertanto, in virtù delle motivazioni sopra richiamate, di respingere la totalità delle n. 6 riserve richiamate e confermate dall'A.T.I. Appaltatrice sullo Stato finale dei lavori;

viste altresì le valutazioni espresse ex artt. 204 e 209 del D.P.R. n. 554/99 s.m.i. (ora art. 234 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.) dalla Commissione di collaudo secondo cui le n. 6 domande dell'A.T.I. Appaltatrice, formulate in ordine alle operazioni di collaudo sul Certificato medesimo, devono essere anch'esse rigettate per le ragioni tecniche e di diritto nel dettaglio rappresentate in apposita relazione riservata;

visto il contenuto della relazione riservata del Responsabile del Procedimento, agli atti dell'Amministrazione, con la quale le richieste dell'A.T.I. Appaltatrice dei lavori formulate sul Certificato di Collaudo, in ordine alle operazioni medesime sono tutte da respingere;

ritenuto pertanto, in virtù delle motivazioni sopra richiamate, di respingere la totalità delle n. 6 domande formulate ex art. 203 D.P.R. n. 554/99 s.m.i. (ora art. 233 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.) dall'A.T.I. Appaltatrice sul Certificato di Collaudo;

reputato di ritenere ammissibile il Certificato di collaudo, emesso in data 11.11.2012 e regolarizzato ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. in data 14.06.2013 ad eccezione dell'annotazione nell'ultimo capoverso in materia di riserve, attestante che i lavori consistenti nel restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juarriana eseguiti dall'A.T.I. GUERRINI S.p.A. (Capogruppo mandataria) – ARCAS S.p.A. – M.I.T. DI ULIVI & ZEME S.r.l. - corrente in Torino sono stati regolarmente eseguiti;

reputato di respingere tutte le riserve formulate dall'A.T.I. Appaltatrice sullo Stato Finale;

reputato altresì di respingere tutte le domande formulate ex art. 203 D.P.R. n. 554/99 s.m.i. (ora art. 233 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.) dall'A.T.I. Appaltatrice sul Certificato di collaudo;

rilevato, in ogni caso, che il saldo d'appalto potrà essere liquidato all'ATI Appaltatrice subordinatamente alla presentazione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 141, comma 9 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. e delle polizze di cui dell'art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla verifica della regolarità contributiva in occasione della liquidazione della rata di saldo, nonché, in congruenza con le considerazioni esplicitate nel sopra richiamato Certificato di Collaudo provvisorio, alla presentazione di idonea garanzia a tutela della Stazione Appaltante all'esito della controversia in capo alla mandataria Guerrini S.p.A., ora fallita, per l'edificio destinato ad ex caserma militare;

reputato pertanto di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la definizione dei rapporti con l'A.T.I. Appaltatrice dei lavori in esame in dipendenza del fallimento (n. 530/2014) della capogruppo mandataria Guerrini s.p.a., già in liquidazione, dichiarato con Sentenza del Tribunale di Torino del 1.12.2014;

reputato altresì di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi l'autorizzazione alla liquidazione del saldo tenendo conto anche dell'intervenuta cessione dei crediti d'appalto ex art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di cui alla sopra citata presa d'atto della Stazione Appaltante avvenuta con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 1442/SB100 del 7.02.2013;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4,16 e 17 del D.lgs n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
vista la L. R. n. 7/2001;
visto l'art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

determina

- di ritenere ammissibile, per le motivazioni e con l'eccezione in premessa esposta, il Certificato di Collaudo, emesso in data 11.11.2012 e regolarizzato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. in data 14.06.2013, attestante che i lavori consistenti nel restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana (cod. CUP J32I97000000001), nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria (TO), affidati in virtù di contratto rep n. 8645 del 20.11.2003 e successivi atti aggiuntivi all'A.T.I. GUERRINI S.p.A. (Capogruppo mandataria)– ARCAS S.p.A. – M.I.T. DI ULIVI & ZEME S.r.l. - corrente in Torino, sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di € 19.503.222,34 o.f.e.;

- di respingere, per le motivazioni in premessa richiamate tutte le riserve richiamate, confermate, apposte e quantificate dall'A.T.I. Appaltatrice all'atto della sottoscrizione dello Stato finale nonché le richieste formulate ex art. 203 D.P.R. n. 554/99 s.m.i. (ora art. 233 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.) in sede di sottoscrizione del Certificato di Collaudo;

- di dare atto che, a fronte dell'importo contrattuale autorizzato pari ad € 19.503.222,18 e dei versamenti corrisposti all'A.T.I. Appaltatrice nel corso dei lavori per l'importo complessivo di € 18.878.445,96, risulta un credito residuo a favore dell'A.T.I. Appaltatrice medesima pari ad € 624.776,22 oltre IVA e così per complessivi € 687.253,84 o.f.c. cui si farà fronte per € 189.352,81 con i fondi di cui al capitolo 204704 - impegno delegato n. 3542/2010 assunto con Determinazione n. 1272 del 30.11.2010 - e per € 497.901,04 con i fondi di cui al capitolo 257003 – impegno delegato n. 3688/2012 assunto con Determinazione n. 1106 del 28.12.2012;

- di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la definizione dei rapporti con l'A.T.I. Appaltatrice dei lavori esame in dipendenza del fallimento (n. 530/2014) della capogruppo mandataria Guerrini s.p.a., già in liquidazione, dichiarato con Sentenza del Tribunale di Torino del 1.12.2014 nonché l'autorizzazione alla corresponsione del credito sopra specificato - previa presentazione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 141, comma 9 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., delle polizze di cui dell'art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., della verifica della regolarità contributiva in occasione della liquidazione della rata di saldo, nonché, della presentazione di idonea garanzia a tutela della Stazione Appaltante all'esito della controversia in capo alla mandataria Guerrini S.p.A., ora fallita, per l'edificio destinato ad ex caserma militare infine, tenendo conto altresì dell'intervenuta cessione dei crediti d'appalto ex art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di cui alla sopra citata presa d'atto della Stazione Appaltante avvenuta con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007;

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione dirigenziale non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
Giovanni Lepri